Per l'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento proposto dal Ministero della Guerra d'accordo con quello del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.
E. PEDOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 341 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le somme stanziate in bilancio per la pensione ai Mille di Marsala e per l'assegno ai veterani delle campagne 1848-49, le quali annualmente passano in economia per morte dei titolari, sono destinate, a partire dall'esercizio 1905-906, alla costituzione di un fondo per assegni a favore di coloro che presero parte alle successive guerre per l'indipendenza nazionale, a cominciare da quella di Crimea, e che versano in condizioni economiche veramente bisognose.

Per la concessione e la misura di tali assegni si seguiranno le norme in vigore per la concessione degli assegni ai veterani del 1848-49 e sempre nei limiti del fondo annualmente disponibile, ferma restando, per gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani 1848-49 e per quelli da concedersi giusta la presente legge, la spesa complessiva nella somma approvata per l'esercizio 1904-1905 ai capitoli 38 e 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.
E. PEDOTTI.
C. MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 342 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire trecentocinquantamila da inscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1903-904, colla denominazione « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 343 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico dell'Ufficio d'ispezione e vigilanza sugli Istituti di credito e previdenza presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, instituito con R. decreto 16 dicembre 1894, n. 565, modificato con R. decreto 20 novembre 1897, n. 481, è stabilito in conformità alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Per l'attuazione del ruolo organico di cui nel precedente articolo è approvato il trasporto dell'occorrente fondo in ragione di annue L. 18,000 dall'assegnazione del capitolo 94: « Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti Istituti », dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1904-905 a quello del capitolo n. 92: « Istituti di credito e di previdenza: stipendi », dello stato di previsione medesima.

TABELLA

GRADO E CLASSE	Numero dei posti	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ispettore capo	1	7000	7000
Ispettori superiori	2	6000	12,000
Ispettori di 1ª classe	2	5000	10,000
Id. 2ª id.	2	4000	8,000
Id. 3ª id.	3	3000	9,000
Totali	10		46,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 323 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° febbraio 1901, n. 24, che autorizza il Banco di Napoli ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani;

Veduto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 29 dicembre 1901, n. 571;

Ritenuta la necessità di modificare tale regolamento, in alcune sue parti, in conformità dei suggerimenti dati dall'esperienza, e nell'intento di agevolare una maggior diffusione del servizio delle rimesse degli emigrati affidato al Banco di Napoli;

Sentiti, la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al sopra menzionato regolamento, approvato con Regio decreto 29 dicembre 1901, n. 571, vengono apportate le modificazioni seguenti:

1. All'art. 4 è aggiunto il comma seguente:

« Il Banco potrà avere all'estero proprî delegati, da nominarsi sempre di concerto col Ministero del Tesoro, che dovrà autorizzare, di volta in volta, la spesa relativa ».

2. Il primo comma dell'art. 7 è modificato come segue:

« Alle Case bancarie che assumono la qualità di corrispondenti del Banco per il servizio all'estero della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani è fatto obbligo di far disimpegnare tale servizio da personale di nazionalità italiana, o che abbia perfetta conoscenza dell'idioma italiano, e di istituire, a semplice richiesta del Banco, agenzie proprie, o nominare propri agenti, in quei paesi in cui esistano o vadano a formarsi importanti centri d'emigrazione italiana ».

3. Il secondo comma dell'art. 8 resta così modificato:

« La misura della cauzione, da determinarsi dalla Direzione Generale del Banco, non potrà essere inferiore all'ammontare massimo dei vaglia somministrati ai corrispondenti ».

4. In fine dello stesso art. 8 viene aggiunto il comma seguente:

« I corrispondenti del Tesoro italiano potranno essere, caso per caso, e previa autorizzazione del Ministero del Tesoro, esonerati dall'obbligo della cauzione, quando assumano il servizio delle rimesse degli emigrati ».

5. In fine dell'art. 9 viene aggiunto il comma seguente:

« La cauzione potrà anche essere costituita da tratte accettate da Case europee di primo ordine, riconosciute tali dal Ministero del Tesoro ».

6. Il terzo comma dell'art. 10 viene così modificato:

« Sulle riscossioni fatte per conto del Banco, purchè coperte nei termini e modi indicati negli articoli 11 e 12, il Banco corrisponderà una provvigione da fissarsi d'accordo col corrispondente, salvo l'approvazione del Ministero del Tesoro ».

7. Il primo comma dell'art. 12 è modificato nel tenore seguente:

« Col periodico invio della situazione del conto, di cui all'articolo precedente, il corrispondente è tenuto a saldare la differenza risultante a proprio debito, con tratte a vista sull'Italia, a favore del Banco, o anche previ accordi, con tratte su Parigi, Londra, Berlino, Francoforte, Amburgo, Vienna, Trieste ed altre piazze da stabilirsi ».

8. Il primo comma dell'art. 18 è così modificato:

« Il nuovo tipo di vaglia cambiario estero del Banco si suddivide in serie diverse, da determinarsi dal Banco, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro ».

9. Alla lettera *h* dell'art. 19 sono aggiunte le parole « o del suo agente ».

10. Il secondo comma dell'art. 20 è così modificato:

« La matrice è trattenuta dal corrispondente ».

11. I primi due comma dell'art. 21 vengono modificati nei termini seguenti:

« I vaglia cambiari esteri non sono trasmissibili per girata ».

« Possono girarsi soltanto a favore del Banco di Napoli, con incarico di versarne la valuta a Casse di risparmio, o di eseguirne il pagamento ad una o più persone, o Enti, in determinate località ».

12. Il primo comma dell'art. 22 diventa del tenore che segue:

« I vaglia cambiari emessi sono dal corrispondente elencati, giorno per giorno, su apposita distinta su modello prescritto dal Banco ».

13. Il secondo comma dell'art. 23 è così modificato:

« Di regola i vaglia cambiari esteri sono pagabili presso il locale stabilimento, o il locale rappresen-

tanto o corrispondente del Banco. Nelle piazze in cui non vi sia una propria filiale o un proprio rappresentante o corrispondente sono pagabili dalle filiali della Banca d'Italia. sul continente, e da quelle del Banco di Sicilia, in Sicilia, e, dove manchino le une e le altre, dall'ufficio postale del luogo ».

14. L'art. 25 viene modificato come segue:

« Nel caso di smarrimento o distruzione dichiarata, i vaglia possono essere duplicati per opera della Direzione generale del Banco di Napoli, a richiesta degli intestatari o dei mittenti, e i nuovi vaglia avranno la stessa intestazione di quelli smarriti o distrutti ».

« Il pagamento del duplicato annulla l'originale e viceversa ».

15. E l'art. 27 nei termini qui appresso:

« Gli uffici postali, dopo esatto confronto dei vaglia coi rispettivi avvisi, e dopo accertata l'identità personale dei destinatari, nei modi prescritti dalle istruzioni, eseguiranno i singoli pagamenti ».

« Sull'importo dei titoli sarà corrisposto dal Banco un diritto uguale alla metà delle tasse stabilite per i vaglia ordinari interni, e cioè:

centesimi	5	fino a	L	10
»	10	»	»	25
»	20	»	»	50
»	30	»	»	75
»	40	»	»	100

aggiungendo, successivamente, centesimi 10 ogni 100 lire o frazione di 100 lire ».

« Tale diritto sarà conteggiato direttamente tra il Ministero delle Poste e Telegrafi e il Banco di Napoli ».

16. L'art. 30 è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.
STELLUTI-SCALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI

Il Numero 324 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il ruolo organico del personale del Ministero del Tesoro approvato con la legge 28 dicembre 1902, n. 533, art. 1, tabella n. 1;

Veduto l'art. 3 della legge 23 giugno 1904, n. 258;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È indetto un esame di idoneità per l'impiego di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel Ministero del Tesoro.

Con decreto Ministeriale saranno fissati i giorni ed il locale in cui avrà luogo l'esame.

Art. 2.

L'esame consisterà in due lavori scritti sulle seguenti materie:

a) componimento in lingua italiana;

b) aritmetica elementare, compresa la regola semplice di proporzione.

I lavori serviranno di saggio di calligrafia.

Art. 3.

I dichiarati idonei saranno classificati in ordine rigoroso di anzianità di servizio, a stabilire la quale si terrà conto esclusivamente del tempo trascorso nel loro posto attuale, del servizio militare e di quelli prestati in altre Amministrazioni governative che risultino comprovati da regolari documenti.

Art. 4.

Sono ammessi all'esame soltanto coloro che alla data della pubblicazione della legge 23 giugno 1904, n. 258, trovavansi a prestar servizio negli Uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero del Tesoro con la qualità di scrivani avventizi o cottimisti o di commessi fiduciari del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, del tesoriere centrale e dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico.

Art. 5.

Gli aspiranti all'esame dovranno presentare apposita domanda, su carta bollata da L. 1, per la via gerarchica non più tardi del giorno 15 agosto 1904, allegandovi:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) stato autentico del servizio militare e dei servizi civili prestati nel Ministero del Tesoro od in altre Amministrazioni governative. La tabella del servizio prestato nel Ministero dovrà essere autenticata dal capo di ufficio da cui essi dipendono.

Art. 6.

I capi di ciascun Ufficio centrale trasmetteranno subito le domande coi relativi documenti al Segretariato generale del Ministero del Tesoro, il quale li prenderà in esame e per mezzo dell'ufficio cui sono addetti darà notizia a ciascuno degli aspiranti del risultato della rispettiva domanda.

Art. 7.

Per l'assistenza all'esame e pel giudizio degli elaborati sarà nominata dal Ministro del Tesoro una Commissione composta:

di un Capo divisione amministrativo del Ministero, presidente;

di un Capo sezione amministrativo del Ministero, membro;

di un Capo sezione di ragioneria del Ministero, membro;

Un impiegato amministrativo del Ministero funzionerà da Segretario senza voto.

Per le funzioni di vigilanza la Commissione potrà aggregarsi altri impiegati del Ministero.

Art. 8.

La Commissione prepara i temi pei lavori scritti. Essa ne predispone il maggior numero possibile per ciascun giorno d'esame: li esamina e discute immediatamente prima dell'ammissione dei candidati nella sala degli esami, indi suggella ed imbussola in numero non minore di cinque quelli concordemente approvati.

Uno di essi, sorteggiato dai concorrenti, è il tema proposto.

Art. 9.

L'esame non potrà durare oltre cinque ore per ogni giorno, le quali cominciano dall'istante in cui è finita la dettatura del tema.

Gli elaborati dovranno essere stesi sopra carta da somministrarsi dalla Commissione, la quale curerà che sopra ogni foglio sia impresso preventivamente il bollo del Ministero.

Art. 10.

Durante l'esame è vietato agli aspiranti di conferire fra loro e di consultare scritti o stampati. Quando constasse di comunicazioni tra candidati o con estranei o di consultazione di scritti o stampati, la Commissione escluderà questi candidati dall'esame, ovvero dichiarerà nulli i loro lavori esponendo e specificando nel processo verbale della seduta le cause che motivarono la esclusione o la dichiarazione di nullità. Per tutta la durata dell'esame dovranno essere presenti, per turno, almeno due dei componenti la Commissione.

Art. 11.

Compiuto il lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia chiaramente scritto il proprio cognome, nome e paternità.

Chiusa anche la seconda busta la rimetterà alla Commissione, la quale, suggellatala in presenza dell'aspirante, vi appone l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione e la firma dei due membri presenti alla consegna. Al termine di ogni giorno tutte le buste, insieme col relativo processo verbale, vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente o da almeno un membro della Commissione, nonchè dal segretario al quale saranno dati in custodia.

I pieghi vengono poi aperti alla presenza della Commissione, la quale potrà prendere conoscenza del nome e cognome dei candidati con l'apertura delle buste che contengono tale indicazione solamente dopo che tutti gli aspiranti saranno stati esaminati e giudicati.

Art. 12.

Il giudizio sui singoli elaborati sarà espresso dalla Commissione con la media dei punti dati da ciascun esaminatore, il quale dispone di dieci punti. Il numero dei punti per essere dichiarato idoneo è di sei sopra dieci per ciascuna prova di esame.

Art. 13.

La Commissione, compiuto lo scrutinio dei lavori, procederà alla graduazione degli idonei con le norme stabilite dal precedente art. 3 ed in base agli stati di servizio ed ai documenti che le vennero comunicati dal segretario generale del Ministero del Tesoro. A parità di anzianità di servizio spetterà la precedenza al più anziano di età.

Art. 14.

Di tutte le operazioni la Commissione redigerà processo verbale da trasmettersi al Segretariato generale predetto con l'elenco di classificazione di cui nel precedente articolo.

Art. 15.

Sui relami che venissero presentati, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati dell'esame, pronuncierà il Ministro, sentita la Commissione.

Art. 16.

Le nomine dei candidati riconosciuti idonei al posto di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel Ministero del Tesoro avranno luogo per la prima volta nel numero occorrente per completare la pianta organica, ed in seguito a mano a mano che si verificheranno vacanze, seguendo l'ordine di graduatoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. Luzzatti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Ronchetti.

Il Numero 335 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca, del 4 marzo 1877, n. 3706;

Visto l'art. 16 del regolamento di pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e il R. decreto 30 novembre 1884, n. 2783;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1903, n. 36, concernente i divieti delle reti a strascico nei golfi di Termini Imerese e di Castellammare Siculo;

Visto l'avviso degli Enti locali, in conformità dell'art. 2 della legge su citata;

Udito il parere della Commissione consultiva per la pesca nella sessione del 1903;

Udito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È proibita, nelle acque del mare territoriale di fronte alle coste settentrionali della Sicilia, da Capo San Vito a Capo Rama e da Capo Zaffarano a Capo Orlando, la pesca:

1° dal 1° gennaio al 30 settembre, con ogni specie di reti o di apparecchi a strascico tirati da galleggianti a vela (paranze), salva l'applicazione del R. decreto 30 novembre 1884, n. 2783;

2° in ogni periodo di tempo:

a) con qualsiasi specie di reti o di apparecchi a strascico tirati da galleggianti a vapore;

b) con la rete, tirata da terra, denominata « tartannone »;

c) con tutte le altre reti che strisciano sul fondo, in qualsiasi modo tratte, se abbiano in qualunque loro parte maglie, il cui lato fra nodo e nodo, a rete asciutta ed ugualmente distesa, misuri meno di millimetri sette.

Art. 2.

Ai trasgressori di questo divieto saranno inflitte le pene sancite dagli articoli 90 e 96 del regolamento sulla pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero CCLXXIV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Benevento in data 14 febbraio 1904;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la seguente tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di Commercio ed Arti di Benevento per gli atti che le sono richiesti:

Per ogni ricerca e visione di un documento di data entro l'anno	L.	1 00
Id. id. id. oltre l'anno	»	1 50
Per ogni copia di deliberazioni o di altri atti, non eccedente due facciate	»	1 20
Per ogni facciata di eccedenza	»	0 60
Per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli dei periti commerciali, mediatori e ditte	»	5 00
Per ogni certificato su dati d'ufficio, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni che saranno sempre gratuiti	»	2 00
Per ogni certificato su dati o su indagini da compiersi altrove	»	3 00
Per ogni legalizzazione di firma	»	1 00

I diritti anzidetti saranno riscossi con le norme stabilite dall'unito Regolamento visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI

REGOLAMENTO per l'applicazione e riscossione dei diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio ed Arti di Benevento.

Art. 1.

I diritti di segreteria saranno riscossi per ricerca e visione di atti, rilascio di copie, iscrizioni in ruoli, emissione di certificati e legalizzazione di firme secondo la tariffa, di cui all'articolo 2 del R. decreto di approvazione del presente Regolamento.

Art. 2.

Tali diritti saranno riscossi dal segretario, o, sotto la responsabilità di esso, da altro impiegato camerale, mediante il distacco di ricevute di quietanza da speciale registro a matrice, sulle quali si annulleranno marche di corrispondente valore dei diritti percepiti.

Le somme relative saranno alla fine di ogni mese versate alla Cassa camerale.

Art. 3.

Se nella riscossione di tali diritti, qualcuno ritenesse non si fosse applicata debitamente la tariffa, potrà ricorrere al Consiglio camerale, con ricorso diretto al presidente e presentato non oltre i due giorni dall'eseguito pagamento.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Numero CCLXXV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione del 14 febbraio 1904, della Camera di commercio ed arti di Benevento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Benevento è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di bazar e di negozi di stralcio di qualsiasi specie esistenti nel distretto camerale, e che non siano già iscritti per tali esercizi nei ruoli della tassa ordinaria camerale, nonchè sugli esercenti il traffico ambulante con banchi fissi o mobili.

Art. 2.

La tassa suddetta sarà applicata entro i limiti massimi stabiliti dalla tariffa seguente:

Per ogni esercizio situato in edificio chiuso e per ogni mese o frazione . . L. 15,00.

Per ogni esercizio all' aperto e per ogni metro quadrato o meno, per una settimana o frazione . . . . . . L. 1,50

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa gli esercizi temporanei per la vendita di derrate e sostanze alimentari e di ghiottonerie, quelli che espongono in vendita merci per un valore complessivo non superiore a lire cinquanta e quelli aperti nei giorni di fiera.

Art. 4.

La tassa anzidetta sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte, e con le norme stabilite dall' unito regolamento, visto, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per la riscossione della tassa sul commercio girovago e temporaneo nel distretto camerale di Benevento.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar o di stralcio, od anche esercitare il traffico ambulante nel distretto della Camera di commercio di Benevento, deve comprovare con apposita ricevuta dell'esattore comunale di aver pagato, a favore della Camera di commercio predetta la tassa stabilita dal R. decreto che approva il presente regolamento.

Art. 2.

Saranno considerati esercenti di negozi temporanei coloro che tengono merci destinate alla vendita in case private o in alberghi, e come tali saranno soggetti alla tassa stabilita dal R. decreto suddetto, in ragione del tempo per cui esercitano la vendita.

Saranno inoltre equiparati ai negozi di stralcio tutte le specie di veicoli, impalcature ed altro, sui quali si faccia la vendita col sistema del pubblico incanto.

Art. 3.

I proprietari, conduttori ed esercenti di tali negozi, che non avranno ottemperato al disposto dell'art. 1° saranno diffidati dal presidente della Camera di commercio, nel capoluogo della provincia, e dai Sindaci, negli altri comuni, a pagare, a presentazione dell' intimo, la tassa dovuta, sotto comminatoria dell' esecuzione fiscale privilegiata, in conformità delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte.

Art. 4.

Gli avvisi di pagamento saranno stesi sopra registri a madre e figlia, forniti dalla Camera di commercio, e di ognuno di essi si darà immediatamente notizia all'esattore ed al presidente della Camera di commercio.

Art. 5.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto l'aggio ad essi spettante alla Cassa camerale alle epoche e nei modi con cui si effettua il versamento della tassa per gli esercizi stabili.

Art. 6.

Ai cursori, messi, guardie ecc. che denunzieranno esercizi temporanei, sconosciuti alla Camera di commercio ed ai Sindaci, spetterà un premio di non meno di un quarto e non oltre la metà della tassa riscossa, da corrispondersi con apposito mandato dal presidente della Camera di commercio.

Art. 7.

Al presidente della Camera di commercio, nel capoluogo della provincia, ed ai Sindaci per gli altri comuni del distretto camerale, spetteranno le decisioni di controversia sull'applicazione della tariffa.

Art. 8.

Contro le decisioni, di cui all'articolo precedente, potrà presentarsi appello alla Camera di commercio nel termine di tre giorni, restando inoltre in facoltà del contribuente di ricorrere al Tribunale, ai termini dell'articolo 32 della legge 6 luglio 1862.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Numero CCLXXVI *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi dei probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli Enti interessati, giusta l'art. 2° della legge predetta:

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Grazia, la Giustizia ed i Culti e per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Luino un Collegio di probi-viri per l'industrie tessili, con giurisdizione su tutto il territorio del circondario di Varese.

Art. 2.

Il Collegio suddetto sarà formato da venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCLXXVII (Dato a Roma, il 23 giugno 1904), col quale è data facoltà al Comune di Monteleone, di applicare nel triennio 1904-1906 la tassa di famiglia, col limite massimo di L. 300 (trecento).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 14 luglio in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.95, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 14, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

13 luglio 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % lordo	102 63 01	100.63 01	102,48 88
4 % netto	102.40 83	100 40 83	102,26 70
3 1/2 % netto	100,40 34	98,65 94	100,28 58
3 % lordo	72,50	71,30	71,81 47

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il trattato d'arbitrato firmato ieri l'altro a Londra fra l'Inghilterra e la Germania, sembra che non abbia incontrato molto entusiasmo nella stampa londinese. La maggior parte dei giornali si limita ad annunziarne la firma non nascondendo la sorpresa che le trattative per la stipulazione di un atto così importante siansi mantenute segrete e ritengono che esso sia conseguenza dell'ultima gita in Germania del Re Eduardo.

La freddezza dei principali giornali è degna di nota. Il *Times* dedica al trattato tre righe, senza commenti. La *Morning Post*, in un freddo e compassato articolo, ne dà il merito al Re e a lord Lansdowne, però dice che questo fatto diplomatico non può avere che un valore puramente ideale.

Un simile commento fa lo *Standard*, e altri giornali, i quali se ne compiacciono, ma moderatamente.

* * *

Meno il rappresentante dell'Inghilterra, la quale non ancora ha voluto riannodare le sue relazioni diplomatiche con la Serbia, tutti gli altri rappresentanti esteri si recarono ieri l'altro al *Konach* per presentare a Re Pietro le felicitazioni nella occasione della ricorrenza del genetliaco di S. M.

Il ministro austro-ungarico, Dumba, come decano del Corpo diplomatico, espresse i voti dei rappresentanti delle potenze estere pel Re e per lo sviluppo pacifico ed il benessere della Serbia.

Nella sera fuvvi alla Reggia un pranzo diplomatico. Il Re brindò ai Sovrani esteri e si disse lieto di constatare che aveva potuto rendere più stretti, già nel primo anno del suo regno, i legami di amicizia fra la Serbia e gli Stati esteri.

Il ministro austro-ungarico rispose a nome del Corpo diplomatico. Egli rilevò che il compito del Corpo diplomatico è quello di consolidare quei legami fra la Serbia e le Potenze, ciò che è reso più facile dalla continuazione della politica pacifica ed ordinata del Governo, la quale assicurerà il normale sviluppo ed il benessere della Serbia.

* * *

Gli ultimi attentati dinamitardi sulle ferrovie macedoni hanno prodotto grande impressione nei circoli politici di Vienna e si teme prossima la fine di quel periodo di pace che per quest'anno pareva assicurato, o leggermente scosso, nei Balcani.

Finora manca la possibilità di giudicare se i nuovi attentati debbano considerarsi come opera d'iniziativa individuale, o come parte di un vero programma collettivo. Secondo informazioni che un diplomatico avrebbe date al *Tagblatt*, non appare improbabile una ripresa dell'agitazione rivoluzionaria, che anche ora troverebbe le sue radici in Bulgaria, ove, malgrado tutta la buona volontà del Governo, non si riesce ad estirpare le radici della propaganda macedone, nè a sorvegliare sufficientemente la frontiera, cosicchè nelle ultime settimane sarebbero passate per essa in Macedonia parecchie bande armate e fornite di tutto.

Si troverebbero in Macedonia, tra grosse e piccole, trentadue bande, concentrate in massima parte fra Salonicco e Monastir; le altre si aggirerebbero presso Stru-

mitza e al nord di Serres, eccettuate due destinate ad operare lungo la linea Salonicco-Uskub-Ristovaz.

Eguale grande impressione hanno prodotto gli attentati in Costantinopoli, nella Porta e nell'Yldiz-Kiosk. Il *Correspondenz Bureau* ha per dispaccio da quella città:

« Nei circoli diplomatici si ritiene tuttavia che si tratti solo di fatti isolati, compiuti da radicali estremi, e che essi non costituiscano il principio di un' azione del Comitato centrale macedone, il quale avrebbe dato invece norme direttive contrarie, consigliando la calma.

« Tuttavia tali attentati avranno probabilmente per conseguenza immediata l'adozione di misure più severe alla frontiera verso la Bulgaria ed avranno un'influenza sfavorevole sull' applicazione del trattato turco-bulgaro. Anche l'invio in congedo delle truppe, già decretato, sarà probabilmente aggiornato ».

Secondo le informazioni che riceve da Sofia l'*Allgemeine Zeitung*, il principe Ferdinando di Bulgaria ritiene grave la situazione. Parlando con un diplomatico estero il Principe avrebbe detto d'essere quasi impossibile di dominare la corrente popolare bulgara simpatizzante coi macedoni; che l'opera delle riforme austro-russe si è mostrata poco efficace ed anche l'accordo turco-bulgaro ha dato risultati poco soddisfacenti. La guerra nell'Estremo Oriente ha piuttosto scosso il prestigio russo in Bulgaria. Se la Russia subisse una sconfitta grave, invano le riuscirebbe di imporre moralmente ai bulgari un contegno passivo verso la popolazione macedone.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Giolitti, presidente del Consiglio, salutato alla stazione dalle autorità e da molte notabilità, è partito ieri, da Torino, alle 13,45 per Bardonecchia.

Il trattato commerciale italo-svizzero. — Un comunicato dell'*Agenzia Stefani*, in data di ieri, 13, reca:

« Le delegazioni italiana e svizzera si sono messe d'accordo e il trattato di commercio è stato oggi firmato.

« I due Governi, in vista dei negoziati in corso con altre potenze, si sono impegnati a mantenere il segreto fino alla presentazione del trattato ai rispettivi Parlamenti, che avrà luogo simultaneamente verso la fine del prossimo novembre.

« Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe, che non avverrà prima del luglio 1905, resteranno in vigore per l'Italia e per la Svizzera le tariffe attuali ».

Smentita. — L'*Agenzia Stefani*, comunica:

« L'ambasciata francese, per smentire le voci diffuse da una parte della stampa, è stata autorizzata a dichiarare al R. Governo che tanto il Governo francese quanto lo stato maggiore ignoravano financo il nome del capitano Ercolessi e non lo hanno conosciuto che quando giunse la notizia dell'arresto di quell'ufficiale ».

In Campidoglio. — Per domani sera il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica.

All'ordine del giorno sono state aggiunte numerose proposte di secondaria importanza.

Pel centenario della nascita di F. D. Guerrazzi. — Il Comitato costituito in Livorno per festeggiare il primo centenario della nascita di F. D. Guerrazzi ha costituito un altro Comitato d'onore a far parte del quale vennero chiamati i Sindaci delle città d'Italia ove il Guerrazzi ha ricordi d'onore, di esilio e di prigionia, e molti illustri italiani. Questo Comitato d'onore riuscì composto così:

Sindaci di Livorno, Roma, Firenze, Bologna, Cecina, Montepulciano, Portoferraio, Grosseto, Rocca San Casciano, Prato, Catania, Casalmaggiore - Barrili Anton Giulio - Bertolini Francesco - Biagi Guido - Bonamici Diomede - Carducci Giosuè - Chiarini Giuseppe - De Gubernatis Angelo - Del Lungo Isidoro - Marradi Giovanni - Mazzoni Guido - Martini Ferdinando - Pascoli Giovanni - Rapisardi Mario - Socci Ettore - Villa Tommaso.

La Commissione esecutiva dei festeggiamenti ha pubblicato il programma dei festeggiamenti che sono svariati, attraentissimi e riusciranno degni del grande a cui Livorno diede i natali e del quale va giustamente orgogliosa.

Congresso stenografico. — Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre e 1° novembre avrà luogo in Roma il 2° Congresso degli stenografi sistema Gabelsberger-Noe.

Fra i temi importantissimi sono in special modo da notarsi quelli riguardanti il servizio stenografico al Parlamento, la tutela professionale degli stenografi, l'introduzione della stenografia nei tribunali, ecc.

Per il servizio telefonico. — Agli uffici telefonici venne dal Ministero delle RR. Poste diramata la circolare seguente:

« È a conoscenza del Ministero che non tutti gli uffici telefonici governativi si attengono al disposto del vigente regolamento telefonico; il quale stabilisce che le conversazioni interurbane, le quali esigono l'allacciamento di tre o più tronchi di linea non sono ammesse che subordinatamente alle esigenze del traffico.

Ad eliminare ogni ulteriore equivoco, si dispone che a parità di ora nella richiesta, deve sempre darsi la precedenza alle conversazioni che esigono per la loro effettuazione uno o due tronchi di linea.

Si dispone inoltre che i direttori o i capi degli uffici telefonici governativi facciano ogni mese un rapporto sommario sull'andamento del servizio, notandovi le osservazioni più salienti che giornalmente sono occorse e proponendo tutti quei miglioramenti o modificazioni che l'esperienza diretta suggerisce, allo scopo di rendere più rapide e sicure le corrispondenze telefoniche.

Questo rapporto mensile deve essere inoltrato alla Direzione provinciale che lo trasmetterà al Ministero, Direzione VI, con le proprie osservazioni ».

Accidente ferroviario. — Ieri il treno n. 289 della linea Anzio-Nettuno, giunto al km. 12 fra le stazioni di Cecchina e Carroceto, deviò in causa della rottura di un cerchione d'una delle ruote della locomotiva.

Tra i viaggiatori vi fu un grande allarme, ma non si ebbero a deplorare disgrazie.

Con altro treno, mandato da Nettuno, si provvide al sollecito trasporto dei viaggiatori.

Movimento commerciale. — Martedì scorso furono caricati nel porto di Genova 1045 carri, di cui 452 di carbone per i privati e 85 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 242, dei quali 174 per imbarco.

Marina militare. — La R. nave *Umbria* è partita il 12 corrente da Rosario per Buenos-Ayres; l'*Euridice* è giunta a Seriphos pure il 12 e il *Dogali* è giunto a Pouce il 13.

Marina mercantile. — Il 10 corrente è giunto a Montevideo il piroscafo *France*, della Società generale trasporti marittimi di Marsiglia. Da Gibilterra hanno proseguito per Genova e Napoli l'espresso *Königin Louise*, del N. Ll., e l'espresso *Canopic*, della W. S. L. Da Santos il 13 è partito il piroscafo *Città di Genova*, della Veloce, per Teneriffa e Genova.

ESTERO.

Mercato delle uova a Londra. — La Camera di commercio ed arti di Roma comunica il seguente telegramma, relativo al mercato delle uova in Londra, pervenutole, secondo precedenti accordi, da quella Camera di commercio italiana:

« Londra, 12 luglio.

« Qualità scelte 6[3. Extra 7. Previsioni pessime ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 13. — Dispacci da Mukden, in data di ieri, informano che, secondo notizie colà giunte da Port Arthur, il generale Fock attaccò il 5 corrente l'ala destra dell'esercito giapponese e la cacciò dalla posizione che occupava.

Un distaccamento di cacciatori russi ha avanzato fino a Nangalin.

I giapponesi sbarcano truppe presso Siao-bindao.

Regna a Port Arthur la fermissima convinzione che la piazza non sarà espugnata dai giapponesi.

Gli esploratori giapponesi cominciano a comparire a venti chilometri da Liao-yang.

CE-FU, 13. — Corre voce che i giapponesi si sieno impadroniti il 7 corrente del forte n. 14 di Port Arthur.

PIETROBURGO, 13. — Un comunicato ufficiale dello Stato Maggiore russo dice che, secondo informazioni di fonte giapponese giunte allo Stato Maggiore militare dell'ammiraglio Alexeïeff, i giapponesi hanno attaccato la notte del 10 corrente una posizione russa di Port Arthur e sono stati respinti con perdite enormi.

Il comunicato aggiunge che è difficile valutare anche approssimativamente le perdite dei giapponesi, che raggiungerebbero la formidabile cifra di trentamila uomini.

PARIGI, 13. — *Camera dei deputati.* — Si discute il progetto di legge sulle quattro contribuzioni.

Magniaudé propone che la Camera esamini a cominciare dall'8 agosto il progetto di imposta sul reddito.

Il Presidente del Consiglio, Combes, ed il Ministro delle finanze, Rouvier, combattono la mozione Magniaudé e promettono di convocare la Camera a metà d'ottobre, per discutere prima del bilancio il progetto di imposta sul reddito

La mozione Magniaudé è respinta,

Si respingono successivamente vari emendamenti tendenti alla soppressione di alcune contribuzioni ed alla loro sostituzione colla imposta sul reddito.

Si approvano poscia il progetto come ora stato presentato dal Governo ed una mozione la quale stabilisce che la Camera discuterà in ottobre l'imposta sul reddito.

La Camera indi si aggiorna in attesa che il Senato abbia discusso il progetto di legge sulle quattro contribuzioni. Poscia verrà chiusa la sessione.

Si riprende la seduta che era stata sospesa in attesa che il Senato approvasse il progetto di legge sulle quattro contribuzioni.

Lasies vuole presentare una mozione riguardante la chiusura delle scuole congregazioniste, ma il presidente, Brisson, gli rifiuta la parola dicendo che, essendo già stata chiusa la sessione al Senato, non poteva farsi più alcuna discussione.

Quindi il presidente del Consiglio, Combes, legge il decreto di chiusura della sessione.

TOKIO, 13. — Un dispaccio proveniente dalle linee di combattimento, da località sconosciuta, in data 4 corrente, informa che un tentativo dei russi di annientare un piccolo distaccamento giapponese che custodiva l'entrata del passo di Mo-tien-ling fu disastroso.

L'azione fu breve, ma micidiale.

I giapponesi spiegarono abilità; i russi sacrificarono numerosi uomini.

Le perdite resteranno sconosciute fino a che il personale addetto alle ambulanze non abbia ben perlustrato la località dello scontro,

I giapponesi continuano a respingere i russi verso l'alto della vallata.

Un' ispezione sommaria ha fatto constatare che le perdite dei russi sorpassano i duecento uomini e che quelle dei giapponesi sono probabilmente di 60 tra morti e feriti. I russi abbandonarono trenta cadaveri, le linee di combattimento e le trincee. La trincea dove il combattimento è cominciato conteneva ugual numero di feriti gravemente. I russi perdettero inoltre parecchi prigionieri ed un centinaio di fucili e furono scorti trasportare due ufficiali che sembravano addormentati.

Presso una trincea lunga novanta metri, costruita sulla sommità di una collina che domina l'entrata del passo, si trovarono molti morti e feriti.

Fra le due e le tre del mattino le tenebre ed una fitta nebbia avvilupparono le colline. Due battaglioni del decimo e del ventiquattresimo reggimento della Siberia occidentale, con un centinaio di soldati di cavalleria, si avvicinarono e circondarono i picchetti della gran guardia posti dinanzi ad una casa cinese ed occuparono una posizione che permetteva di dare l'assalto alla trincea, mentre parecchie compagnie cercavano di occupare i due versanti della collina stessa.

Quando il combattimento cominciò la casa cinese fu trasformata in un macello. I giapponesi svegliati di soprassalto presero le armi bianche che si trovavano alla loro portata. Il passo comincia con un pendio in forma di imbuto che si eleva ad un quarto di miglio dal fondo della valle ed è fiancheggiato da colline. Trentasei giapponesi si trovavano nella casa cinese; ai piedi della collina si trovavano due compagnie. I giapponesi non potevano, nella mischia coi russi, servirsi dei loro fucili. Il primo scontro nella trincea e sul fronte fu una vera lotta a corpo a corpo. I giapponesi correvano seminudi verso la trincea e poterono finalmente respingere il primo assalto. I russi rinnovarono l'attacco due volte in una mezz'ora. Il resto del reggimento, al quale apparteneva la gran guardia, giunse a rinforzare i giapponesi, i quali cominciarono a respingere i russi tostochè fu abbastanza chiaro per poterli scorgere.

Due ore dopo il principio dell'attacco, i russi erano cacciati dalla collina e respinti in fondo alla valle. La trincea ed i lati della collina erano letteralmente coperti di morti e di feriti. Grumi di sangue nell'erba e pietre arrossite dimostravano l'accanimento della lotta.

I cinesi addetti al trasporto dei viveri, rimanevano impassibili sotto una grandine di palle, raccoglievano i feriti e li trasportavano nell'ambulanza collocata nel tempio sull'orlo della strada. I feriti venivano deposti ai piedi degli idoli giganteschi dipinti nel tempio.

I giapponesi scavarono fosse e seppellirono i morti nel passo dove erano caduti, diedero acqua e sigarette ai feriti russi e giapponesi indistintamente.

Il fuoco continuò nel pomeriggio, ma il rumore della fucileria, che si andava facendo sempre più lontano, indicava che i russi continuavano a ritirarsi.

LONDRA, 13. — *Camera dei comuni.* — Sloan chiede d'interrogare il Governo per conoscere le circostanze nelle quali ebbe luogo, il 19 giugno scorso, per le vie di Roma una parata di marinai inglesi, quanti uomini della squadra del Mediterraneo vi presero parte, chi è responsabile di tale parata e se essa ebbe luogo col consenso del Governo italiano.

Il segretario parlamentare dell'ammiragliato, Pretyman, risponde che l'ammiragliato non ha ricevuto alcuna informazione sulla parata, alla quale ha accennato Sloan e che sarebbe avvenuta per le vie di Roma il 19 giugno. L'ammiraglio Domvile, riferì che, durante la visita della squadra inglese a Civitavecchia, fra il 15 ed il 22 giugno, fu dato il permesso a tutti i marinai di buona condotta di recarsi a Roma, se lo volevano, e che un gran numero di marinai approfittò di tal permesso.

VIENNA, 13. — L'agente diplomatico austro-ungarico al Cairo, barone Braun, è stato designato agente diplomatico a Sofia.

NEW-YORK, 13. — Un telegramma da Manilla annunzia che un tifone ha cagionato una inondazione ed ha distrutto San Juan del Monte.

Vi sono 200 morti.

I danni si calcolano a 2 milioni di dollari.

Il tifone fu seguito da pioggie torrenziali che durarono ventisette ore.

PARIGI, 13. — La Legazione del Giappone comunica il seguente dispaccio da Tokio, in data d'oggi:

Un rapporto del generale Oku sull'occupazione di Kai-ping dice

che le perdite dei giapponesi nei combattimenti dal 5 al 7 corr. furono venti feriti e quattro morti e nel combattimento dall'8 al 9 corr. furono di 150 uomini fra morti e feriti.

PIETROBURGO, 13. — Un comunicato dello stato maggiore conferma il telegramma ricevuto ieri da Mukden dall'*Agenzia telegrafica russa*, il quale annunziava che i giapponesi avrebbero subita una perdita di trentamila uomini in un combattimento presso Port-Arthur.

PARIGI, 13. — *Senato.* — Antonino Dubost legge la relazione sul progetto di legge per le quattro contribuzioni, la quale conclude per l'approvazione del progetto nel testo votato dalla Camera dei deputati.

Si approva quindi, con 285 voti, il progetto stesso.

Infine il Guardasigilli, Vallé, legge il decreto di chiusura della sessione.

PIETROBURGO, 14. — La notizia delle enormi perdite dei giapponesi a Port Arthur produce finora poca impressione sul pubblico russo, il quale l'accoglie con un certo scetticismo, diffidando pure della cifra, che sembra esagerata, e della fonte di tale informazione sensazionale. Esso attende, per formarsi una opinione, che l'avvenimento sia annunziato in termini meno vaghi ed incerti di quello che non lo fu ieri col comunicato dello Stato maggiore generale, pubblicato nel *Messaggero Ufficiale.* In attesa della indispensabile conferma positiva, la popolazione di Pietroburgo si astiene da qualsiasi dimostrazione entusiastica e conserva il suo aspetto abituale.

Nella città circola persino la voce che se Port Arthur non è stata ancora presa, si trova forse in una situazione assai critica.

Nei circoli ufficiali si afferma di non avere alcuna informazione più precisa del comunicato problematico pubblicato ieri.

LONDRA, 14. — Il *Lloyd* ha da New-Chuang (via Ce-fu) 13 corrente:

Esploratori giapponesi sono stati veduti stamane a Blackwoods-Pond, a sei miglia a sud di New-Chuang.

Il generale Oku con cinquantamila uomini avanza rapidamente fra Ta-chi-chao e New-Chuang.

MADRID, 13 — *Camera dei deputati.* — La mozione della minoranza relativa ai partiti illegali viene respinta con 87 voti contro 24.

CLARENS, 14. — L'ex-Presidente della Repubblica del Transwaal, Kruger, è morto stanotte alle tre.

PARIGI, 14. — Il bey di Tunisi, accompagnato dal Presidente della Repubblica Loubet, ha assistito iersera ad una rappresentazione del *Trovatore* all'Opéra.

Il bey è stato acclamato dalla folla.

LONDRA, 14. - *Camera dei Comuni. — Continuazione.* — La discussione della legge sulla rivendita delle bevande alcooliche, per cui la Camera era costituita in Comitato, è terminata in seguito all'applicazione della ghigliottina parlamentare. La seduta è stata tolta all'una del mattino.

LONDRA, 14. — Il generale Laurie, membro del Parlamento, interrogherà oggi il Governo circa la nave che è stata arrestata e visitata da un incrociatore della flotta volontaria russa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 13 luglio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	758,75.
Umidità relativa a mezzodì	46.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	q. sereno.
Termometro centigrado	massimo 33°,1.
	minimo 22°.0
Pioggia in 24 ore	—

13 luglio 1904.

In Europa: pressione massima di 770 in Germania, minima di 753 sulla Russia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 3 mill.; temperatura diminuita quasi ovunque; temporali sparsi.

Barometro: minimo a 762 al SE; massimo a 763 all'estremo nord.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo vario al nord, quasi ovunque sereno altrove; qualche temporale sul versante Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 luglio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio . .	sereno	calmo	29 2	23 2
Genova	coperto	calmo	29 8	24 1
Massa Carrara . .	sereno	calmo	31 9	22 9
Cuneo	$^{1}/_{4}$ coperto	—	28 3	18 7
Torino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	28 5	20 8
Alessandria . . .	—	—	—	—
Novara	sereno	—	31 4	22 5
Domodossola . . .	coperto	—	26 7	17 1
Pavia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	32 1	19 1
Milano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	33 2	19 8
Sondrio	$^{1}/_{4}$ coperto	—	29 0	19 0
Bergamo	coperto	—	30 2	17 0
Brescia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	33 8	19 8
Cremona	$^{3}/_{4}$ coperto	—	33 4	20 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	coperto	—	33 0	19 9
Belluno	coperto	—	28 8	17 9
Udine	coperto	—	31 8	21 8
Treviso	coperto	—	31 8	18 2
Venezia	coperto	calmo	30 7	20 7
Padova	$^{3}/_{4}$ coperto		30 5	20 5
Rovigo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	32 0	20 2
Piacenza	$^{3}/_{4}$ coperto	—	30 8	20 7
Parma	$^{1}/_{2}$ coperto	—	32 2	20 7
Reggio Emilia . .	$^{1}/_{4}$ coperto	—	32 0	22 0
Modena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	31 4	20 6
Ferrara	$^{1}/_{4}$ coperto	—	31 7	21 6
Bologna	$^{1}/_{4}$ coperto	—	31 0	22 5
Ravenna	$^{1}/_{4}$ coperto	—	28 9	19 1
Forlì	sereno	—	31 2	21 6
Pesaro	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	30 0	21 0
Ancona	nebbioso	legg. mosso	30 4	24 5
Urbino	sereno	—	29 0	21 4
Macerata	sereno	—	32 3	24 0
Ascoli Piceno . .	sereno	—	32 0	20 5
Perugia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	33 0	20 6
Camerino	sereno	—	28 6	21 0
Lucca	$^{1}/_{2}$ coperto	—	32 1	19 8
Pisa	$^{1}/_{4}$ coperto		31 5	20 0
Livorno	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	31 0	21 8
Firenze	$^{1}/_{4}$ coperto		34 5	20 1
Arezzo	sereno	—	33 8	18 6
Siena	sereno	—	32 4	20 9
Grosseto	sereno	—	33 0	19 3
Roma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	31 9	22 0
Teramo	sereno	—	31 8	19 6
Chieti	sereno	—	28 0	17 8
Aquila	sereno	—	30 3	16 8
Agnone	sereno	—	28 3	17 8
Foggia	sereno	—	35 0	19 9
Bari	sereno	calmo	29 0	21 4
Lecce	sereno	—	31 6	21 7
Caserta	sereno	—	34 0	20 0
Napoli	sereno	calmo	31 0	21 9
Benevento	sereno	—	32 4	17 4
Avellino	sereno	—	28 2	14 0
Caggiano	nebbioso	—	28 1	19 2
Potenza	sereno	—	28 6	17 7
Cosenza	sereno	—	31 8	22 0
Tiriolo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	22 0	15 1
Reggio Calabria .	sereno	legg. mosso	30 0	24 0
Trapani	sereno	calmo	29 6	23 1
Palermo	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	31 3	19 6
Porto Empedocle .	—	—	—	—
Caltanissetta . . .	sereno	—	27 8	17 4
Messina	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	31 7	23 7
Catania	sereno	calmo	31 2	22 6
Siracusa	sereno	calmo	31 5	21 2
Cagliari	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	36 0	19 0
Sassari	sereno	—	30 7	22 2

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*